

Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 23 2012

Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.

Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.

affronteremo oggi il seguente argomento:

Riforma del lavoro: novità sul lavoro a chiamata

A seguito dell'approvazione della Riforma del Lavoro e in attesa della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vi anticipiamo alcuni contenuti di immediato interesse in relazione al contratto di lavoro a chiamata o intermittente.

Sarà previsto l'obbligo di effettuare una COMUNICAZIONE AMMINISTRATIVA PREVENTIVA IN OCCASIONE DI OGNI CHIAMATA DEL LAVORATORE. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro la durata della prestazione via posta elettronica, via fax o mediante sms. La sanzione in caso di violazione dell'obbligo va da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore, operando una sorta di presunzione di lavoro nero in capo al lavoratore a chiamata di cui non sia stata fatta la comunicazione descritta.

Viene disposta l'abrogazione dell'art. 34, comma 2, d. lgs. 276/2003, secondo cui il contratto di lavoro intermittente poteva in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati. Il contratto di lavoro intermittente potrà in ogni caso essere concluso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte entro il 25° anno di età.

Viene abrogato anche l'art. 37 d. lgs. 276/2003, che consentiva di non pagare l'indennità di disponibilità nel caso di contratto a chiamata per periodi predeterminati della settimana (week end), del mese o dell'anno (vacanze natalizie, pasquali, ferie estive) per l'ipotesi in cui non fosse di fatto intervenuta nel periodo alcuna effettiva chiamata.

I contratti a chiamata stipulati sulla base delle norme abrogate cessano di produrre effetti decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della legge.

Nel ricordare che la riforma sarà effettivamente operativa dalla sua pubblicazione in G.U., sarà nostra cura informarVi non appena questo avverrà e non appena saranno emanate le necessarie istruzioni applicative.
03 luglio 2012
I migliori saluti. Lucia Filippi
Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,
Due diligence, Sviluppo risorse umane
Due diligence, Sviluppo risorse umane Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo. Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: negoilconsenso@studio-filippi.it

